



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice

in relazione alla proposta di accordo di composizione della crisi depositata da

rilevato che la proposta ha ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli ad opera dei creditori aventi diritto al voto

rilevato che nessuna opposizione è stata presentata all'omologazione

ritenuto che, con riferimento alle osservazioni mosse nell'interesse della BPER, si condividono le valutazioni del gestore della crisi circa la non predicibilità della durata della procedura, circa la prededucibilità dei compensi del legale del debitore (la cui assistenza difensiva è comunque necessaria e quindi il relativo credito può ritenersi sorto nella procedura ed in funzione della stessa), circa la quantificazione dei compensi del legale del debitore e dello stesso gestore in base a quanto ricavato dalla liquidazione; quanto alle modalità della cessione dei beni, la stessa dovrà ovviamente avvenire mediante vendita con procedure competitive ed adeguata pubblicità

rilevato che il gestore della crisi, dott. Jhonny Di Nucci, ha espresso una valutazione di piena attendibilità dei dati posti a base della proposta di accordo ed ha espresso una favorevole valutazione sulla sua attuabilità

ritenuto che non vi è alcun elemento dal quale desumere la maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria

ritenuto che la proposta, come formulata, appare idonea ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati, nonché una adeguata soddisfazione dei creditori chirografari

P.Q.M.

Omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da .

Dispone che il gestore della crisi, dott. Di Nucci, provveda agli adempimenti connessi alla vendita dei beni immobili oggetto di cessione (siti in Lanciano, censiti in catasto al Foglio 32, particelle 4684 sub 2-3-4 e particelle 205-206-4685), garantendo idonea pubblicità ai vari tentativi di vendita ponendo, quale base d'asta, quella oggetto di valutazione ad opera del proprio consulente; il gestore provvederà quindi a successivi ribassi, con

una svalutazione massima del bene ad un valore tale che possa assicurare gli obiettivi della proposta.

Il gestore della crisi avrà la disponibilità delle somme ricavate dalla vendita del bene del debitore e dovrà relazionare trimestralmente sulle attività compiute.

Dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito di questo Tribunale, sul registro delle imprese, nonché la sua trascrizione sui registri immobiliari in relazione ai beni oggetto di cessione.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al debitore, al professionista delegato ed al liquidatore nominato.

Lanciano, 28.3.2018

**Il Giudice
Massimo Carosa**

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 28 MAR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Vanna Serzani